

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Parlamento, con l'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Riprendendo la definizione di matrice europea, i servizi pubblici locali di interesse economico generale sono quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono servizi che i comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

La scelta di orientare l'intervento normativo verso l'obiettivo della semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere all'intero settore dei servizi pubblici locali, quale ambito ottimale per la promozione del processo di efficiente riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Il quadro normativo attuale è il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sull'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

L'articolo 19, inoltre, come esplicitato in alcuni dei criteri direttivi che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, risponde all'esigenza di valorizzare – attraverso l'intervento normativo demandato al Governo – i principi, alcuni dei quali di derivazione comunitaria, posti a tutela della concorrenza e della generale trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche in ambito locale.

A tal fine, il presente decreto, che si compone di trentotto articoli, suddivisi in sette Titoli, risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con esclusione delle normative speciali di settore: servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio di distribuzione dell'energia elettrica, servizio di distribuzione del gas naturale e gestione del servizio farmaceutico;
- indicazione dei principi generali per l'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- previsione di condizioni e limiti per l'assunzione del servizio pubblico, con indicazione delle concrete modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico;
- revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
- introduzione di specifiche e tassative modalità di gestione del servizio: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, gestione diretta o *in house* e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale;
- riordino della disciplina in materia di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali;
- riordino e razionalizzazione delle regole in materia di organizzazione dei servizi, anche mediante la definizione degli ambiti territoriali ottimali;

- introduzione di regole certe in tema di distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione;
- completamento della disciplina in materia di trasporto pubblico locale;
- razionalizzazione delle funzioni affidate alle Autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi;
- definizione di strumenti di rilevazione degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza;
- definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina generale.

\*\*\*\*

In particolare, tra i principali interventi operati con il presente decreto alle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, si segnalano quelli che seguono.

## **TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI SETTORE E PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

L'articolo 1 reca l'oggetto del decreto, precisando che esso contiene la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

### **Articolo 2**

L'articolo 2 detta le definizioni, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. In particolare, si segnalano le seguenti, alcune delle quali precisano concetti finora non definiti da alcuna norma di diritto nazionale: servizi pubblici locali di interesse economico generale, servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, affidamento del servizio, diritto esclusivo, diritto speciale e regime di autorizzazione. Si segnala anche l'espressa inclusione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti tra i servizi a rete, che risolve un dubbio esistente nella prassi e nella giurisprudenza.

### **Articolo 3**

Viene individuato l'ambito di applicazione del decreto. Esso si applica a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con esclusione delle normative speciali di settore: servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio di distribuzione dell'energia elettrica, servizio di distribuzione del gas naturale e gestione del servizio farmaceutico. Viene, inoltre, precisato che le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi integrano e prevalgono sulle normative di settore, con la deroga per alcuni settori speciali (gas naturale ed energia elettrica).

### **Articolo 4**

L'articolo 4 pone le finalità e i principi generali della materia. L'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono ispirate ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, alla tutela della concorrenza e alla sussidiarietà, anche orizzontale, e trasparenza.

Le disposizioni del decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei predetti servizi pubblici. Il decreto, inoltre, precisa che ai regimi di autorizzazione per i servizi pubblici locali di interesse economico generale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, provvedimento di attuazione della c.d. direttiva “Servizi” 2006/123/CE.

## **TITOLO II ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 5**

L'articolo 5 detta specifiche disposizioni in materia di assunzione del servizio. È previsto che l'individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, sia funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane.

Tale individuazione è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione, in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio.

Viene, inoltre, precisato che la verifica dell'idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico possa essere effettuata mediante una consultazione pubblica, da svolgersi con modalità adeguate e proporzionate alle caratteristiche del servizio, anche per via telematica.

Il provvedimento con il quale l'ente delibera l'assunzione del servizio è pubblicato sul sito dell'amministrazione interessata ed è trasmesso all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Su tale provvedimento, inoltre, è previsto il controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che agisce, se del caso, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

### **Articolo 6**

L'articolo 6 razionalizza le modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, al fine di rendere effettivi i principi generali enunciati dall'articolo 4.

L'amministrazione coinvolta deve valutare se il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico possa essere assicurato mediante l'imposizione, nell'ambito dei poteri esistenti, di obblighi di servizio pubblico su tutte le imprese che operano nel mercato, ovvero mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio, o ancora attraverso l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico su uno o più operatori economici.

### **Articolo 7**

L'articolo 7 reca le modalità di gestione del servizio laddove il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico venga assicurato mediante l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico su uno o più operatori economici. L'ente competente all'organizzazione del servizio sceglie la modalità di gestione dello stesso tra le seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, gestione diretta, in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento *in house*, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea.

La scelta è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta. Il provvedimento definisce, in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e la loro durata, la natura dei diritti speciali o esclusivi

eventualmente conferiti e descrive il sistema di compensazione, se previsto, indicando i parametri per il calcolo, il controllo e l'eventuale revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare ed eventualmente del caso recuperare le sovracompensazioni. Nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento dà, altresì, specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato (per i servizi a rete contiene anche un piano economico-finanziario) e, laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento motiva anche in ordine all'eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio da affidare, al fine di consentire, ove possibile, l'attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa. In casi di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello stesso.

### **Articolo 8**

L'articolo 8 prevede la durata del periodo di affidamento, che è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento

### **Titolo III**

## **DISCIPLINA DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI ESSENZIALI**

### **Articolo 9**

L'articolo 9 detta specifiche disposizioni in materia di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali destinati alla produzione del servizio stesso. Tali beni sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.

La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata, al fine di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, garantendo comunque l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse.

Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, è realizzata dagli enti competenti all'organizzazione del servizio mediante: imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica; società miste, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea; soggetti allo scopo costituiti con le caratteristiche previste dalle modalità di affidamento *in house*. I concessionari sono tenuti a fornire agli enti competenti a bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche delle reti, degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

### **Articolo 10**

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, prevedendo che nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedano all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli

impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti previsti dalla disciplina sui contrattipubblici.

Qualora, invece, si ricada nell'ipotesi opposta, ovvero la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto a oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori connessi, può realizzare direttamente i lavori.

### **Articolo 11**

L'articolo 11 prevede una specifica disciplina del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata, disciplina applicabile anche ai casi in cui la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia separata dalla gestione del servizio.

Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, non essendo duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. Nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento ovvero di cessazione anticipata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri per la determinazione di tale indennizzo sono indicati nel bando e nella lettera d'invito relativi alla gara.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE E ALLOCAZIONE DEI POTERI DI REGOLAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 12**

L'articolo 12 prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, compresa la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione e la relativa vigilanza, siano esercitate dai comuni e dalle città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze. Sono comunque fatte salve le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi.

### **Articolo 13**

L'articolo 13 detta specifiche disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete che non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Infatti, salvo quanto previsto dalle discipline di settore e anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che non possono essere inferiori a quelli del territorio provinciale. Le funzioni di organizzazione dei servizi, compresa la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione e la relativa vigilanza sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali

ottimali. Inoltre, nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.

#### **Articolo 14**

L'articolo 14 detta specifiche disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tali servizi. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero ad una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non.

### **CAPO II COMPETENZE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI**

#### **Articolo 15**

L'articolo 15 disciplina le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Nei rispettivi ambiti di competenza, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongono schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuano i costi standard dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi. Gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo vengono pubblicati sul portale telematico dell'Osservatorio sui servizi pubblici locali. Inoltre, relativamente ai servizi per i quali non opera un'Autorità indipendente di regolazione, gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo sono predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, in conformità con la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.

Le Autorità possono, infine, esprimere, su richiesta dell'amministrazione competente, un parere circa i profili economici relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

#### **Articolo 16**

L'articolo 16 disciplina le competenze dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARÈRA). Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale di adeguati livelli di qualità sono attribuiti all'Autorità di regolazione per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata Arera, penetranti poteri di regolazione. Tale Autorità può, infatti, emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, definire i livelli di qualità dei servizi, tutelare i diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli stessi, verificare la corretta redazione dei piani di ambito e fissare criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

#### **Articolo 17**

L'articolo 17 reca alcune modifiche alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

### **CAPO III**

## **DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI REGOLAZIONE E FUNZIONI DI GESTIONE**

#### **Articolo 18**

L'articolo 18 pone il principio della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici.

#### **Articolo 19**

L'articolo 19 detta specifiche disposizioni in tema di inconfiribilità degli incarichi inerenti la gestione del servizio, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente. Ai componenti di organi di indirizzo politico, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, ai componenti di ogni altro organismo che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo del servizio e ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione, o di controllo né incarichi inerenti alla gestione del servizio. Lo stesso divieto si applica anche a coloro che abbiano svolto le medesime funzioni nel biennio precedente l'affidamento del servizio.

Tali ipotesi si applicano esclusivamente alle nomine e agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

#### **Articolo 20**

L'articolo 20 reca le ipotesi di inconfiribilità nella composizione delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio, prevedendo che i componenti di tali commissioni non possano svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio interessato.

Inoltre, per coloro che hanno rivestito, nei due anni precedenti, la carica di componente dell'organo politico dell'ente competente all'organizzazione o, comunque, alla regolazione, al controllo o alla vigilanza del servizio, opera il divieto di nomina quali componenti della commissione di gara relativamente al servizio da affidare.

È, infine, prevista una ulteriore ipotesi di inconfiribilità degli incarichi: quando alla gara concorre una società partecipata dall'amministrazione che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori né consulenti dell'amministrazione stessa.

### **TITOLO V**

## **CONTRATTO DI SERVIZIO, TARIFFE, TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI**

#### **Articolo 21**

L'articolo 21 detta la disciplina del contratto di servizio, atto stipulato al momento dell'affidamento e che regola i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, nonché tra i primi e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contratto assicura la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari, e contiene determinate previsioni indicate dal decreto stesso: il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; il periodo di validità del contratto; gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico-finanziario; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; gli oneri finanziari a carico delle parti; le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico, che tengono conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dall'eventuale gestione di servizi complementari; gli strumenti di

rilevazione della qualità erogata; le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali; idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio; le modalità di risoluzione delle controversie; gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione competente, o dell'autorità di regolazione settoriale, ove costituita, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni.

Inoltre, sempre nel contratto di servizio, sono indicati gli elementi necessari per la garanzia di qualità del servizio affidato e la tutela dell'utente finale: tra gli altri, la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale; le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali del contratto; l'obbligo di provvedere periodicamente alla verifica, mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative sul territorio di competenza, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penalità.

## **Articolo 22**

L'articolo 22 detta specifiche disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, ridefinendo alcuni obblighi contrattuali in capo alle imprese che gestiscono tale servizio. Si segnalano, tra le altre, la possibilità di noleggio senza conducente degli autobus, purché adibiti a servizio pubblico di linea e l'obbligo, da parte delle imprese che svolgono attività di trasporto pubblico locale e regionale, di utilizzare, entro certi limiti, risorse per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti. Lo stesso articolo dispone, inoltre, che i contratti di servizio debbano prevedere un metodo di adeguamento periodico annuale del corrispettivo a compensazione degli oneri di servizio pubblico, finalizzato alla conservazione del suo valore reale.

## **Articolo 23**

L'articolo 23 disciplina la ripartizione del Fondo statale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di introdurre disposizioni che incentivino in modo significativo la realizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano alla loro tempestiva adozione, nonché di attribuire quote crescenti del fondo stesso, in coerenza con gli obiettivi di efficienza ed equità legati ai costi standard e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio con riferimento ai ricavi da traffico.

## **Articolo 24**

L'articolo 24, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, prevede l'obbligo, per il gestore, di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi, nella quale sono indicate le informazioni che consentono all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni e i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. Le Autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione sui servizi pubblici locali definiscono i suddetti specifici diritti.



## **Articolo 25**

L'articolo 25, in materia di tariffe, prevede che, fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le speciali norme di settore, gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Il calcolo della tariffa è improntato a specifici criteri (corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi efficienti; equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato) cui si aggiunge la previsione delle modalità di eventuale aggiornamento secondo il metodo denominato "*pricecap*". In alternativa alla metodologia del *pricecap*, l'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato attraverso l'individuazione di un prezzo massimo che tenga conto dei costi standard del servizio compresi quelli derivanti da eventi eccezionali, di una congrua remunerazione del capitale investito e degli obiettivi di qualità del servizio.

## **Articolo 26**

L'articolo 26 reca specifiche disposizioni volte a potenziare gli strumenti per la lotta all'evasione tariffaria – che a livello medio nazionale è quantificabile in circa 450 milioni di mancati ricavi per le aziende – attribuendo maggiori poteri ai verificatori. In particolare, in un'ottica di generale tutela della sicurezza, le attività di accertamento dei titoli di viaggio possono essere svolte anche da personale esterno alle aziende di trasporto, ossia a soggetti non appartenenti agli organici del gestore del servizio, qualificabili come agenti accertatori. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'interno possa mettere a disposizione agenti ed ufficiali con qualifica di PG a supporto degli agenti accertatori.

## **Articolo 27**

L'articolo 27 introduce norme fondamentali di tutela dell'utenza nel settore del trasporto pubblico locali, prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni sulla qualità dei servizi, nonché forme più rigorose di rimborso del prezzo del biglietto in caso gravi disservizi. Si prevede, quindi, che quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico locale svolti in ambito urbano, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.

## **Articolo 28**

L'articolo 28 disciplina le forme di tutela non giurisdizionale (o extragiudiziale) previste a garanzia dei diritti degli utenti di un servizio pubblico locale di interesse economico generale.

### **Articolo 29**

L'articolo 29 reca norme relative alla vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici affidati, precisando che l'ente competente all'organizzazione del servizio eserciti tale vigilanza mediante controlli sulle procedure e ispezioni negli uffici dei concessionari.

Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta, nonché a esercitare a sua volta la vigilanza sui soggetti ad esso collegati.

### **Articolo 30**

L'articolo 30 prevede uno specifico meccanismo di controllo periodico dell'ente competente all'organizzazione del servizio, consistente nella predisposizione di un programma dei controlli. Tale programma persegue gli obiettivi di realizzare l'accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del corretto svolgimento degli stessi e di prevedere che ciascun affidatario dei servizi fornisca all'ente organizzatore del servizio, con cadenza periodica, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio della vigilanza e del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

### **Articolo 31**

L'articolo 31 reca le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni previste dal decreto stesso e, in particolare, di quelle relative alla vigilanza e al controllo periodico sulla gestione dei servizi pubblici affidati.

### **Articolo 32**

L'articolo 32 disciplina, nei casi di affidamento diretto della gestione del servizio e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente affidante, i poteri di verifica del rispetto del contratto di servizio, nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, che sono affidati all'Organo di revisione economico-finanziario previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **TITOLO VI INCENTIVI E PREMIALITÀ**

### **Articolo 33**

L'articolo 33 reca misure di premialità dirette a favorire la concorrenza per l'affidamento dei servizi da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino, anche attraverso la deliberazione di operazioni di aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

### **Articolo 34**

L'articolo 34 disciplina le ipotesi nelle quali è possibile utilizzare i crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 35**

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile.

**Articolo 36**

L'articolo 36 detta la disciplina transitoria.

**Articolo 37**

L'articolo 37 reca norme di coordinamento con la legislazione vigente.

**Articolo 38**

L'articolo 38 reca le abrogazioni delle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, disposizioni ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.